

CIRCOLARE D.G. N. 18 /85 - D.C. V N. 2/85

Prot. 449 (56) 71.30

OGGETTO: DM 2.1.1985, N. 23 (56) 71.30 - Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri.

Con il DM 2.1.1985, n.23(56)71.30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, e del quale si allega copia, sono state emanate nuove Norme regolamentari, in applicazione del D.P.R. 11.7.80 n. 753, riguardanti, per tutte le categorie ed i tipi di impianti funicolari aerei e terrestri, la definizione delle varianti costruttive e le relative procedure, la definizione e la durata della “vita tecnica” anche agli effetti degli adeguamenti, nonché le scadenze degli interventi periodici di revisione, le modalità di esecuzione e le procedure relative.

Com'è noto, le precedenti norme in materia, emanate in epoche diverse per le varie categorie ed i vari tipi di impianti, risultavano scarsamente omogenee, con difformità fra tipo e tipo, tanto che, spesso, si sono verificate incertezze applicative ed interpretative.

Si rammenta inoltre che le più vecchie delle precedenti norme facevano riferimento, agli effetti degli interventi periodici di revisione ed adeguamento tecnico, alla durata della concessione di esercizio; materia che, per la quasi totalità degli impianti in argomento, non rientra più nelle attribuzioni di questa Direzione Generale ed in ordine alla quale le competenti autorità locali hanno adottato criteri diversi da Regione a Regione.

Pertanto, già con le normative più recenti questo Ministero aveva provveduto a svincolare la “vita tecnica” degli impianti dalla durata delle concessioni, fissando precise scadenze temporali per l'effettuazione degli interventi destinati a conservare e migliorare, in relazione anche al progresso tecnologico del settore, le condizioni di sicurezza degli impianti stessi.

Con le Norme approvate con l'allegato decreto si è quindi provveduto a riordinare tutta la materia, coordinando ed armonizzando le relative disposizioni, ai soli fini della sicurezza, per tutte le categorie ed i tipi di impianti a fune ed abrogando, con l'art. 2 dello stesso decreto, le precedenti norme.

Restando invece in vigore le disposizioni contenute nelle anzidette precedenti norme concernenti le verifiche e prove periodiche da effettuare con frequenza annuale od inferiore, nonché la partecipazione a tali verifiche e prove di funzionari tecnici di questa Direzione Generale; in particolare quelle contenute:

- a) nei paragrafi: 3.4. (Verifiche e prove giornaliere), 3.5. (Verifiche e prove settimanali), 3.6. (Verifiche e prove mensili), 3.7. (Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie) e 3.8. (Durata in servizio delle funi), delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie bifune, approvate con D.M. 15.2.69, n. 815, nel testo modificato: per quanto concerne il paragrafo 3.7., con il D.M. 31.12.75, n. 10214, con il D.M. 17.7.82, n. 1745 e con il D.M. 1.8.83, n. 1901; per quanto concerne il paragrafo 3.8., con il D.M. 17.6.75, n. 8066 e con il D.M. 12.7.82, n. 1745;
- b) nei paragrafi d) (Visite e prove periodiche), e) (Visite e prove giornaliere), f) (Verifiche e prove settimanali), g) (Verifiche e prove mensili) ed h) (Verifiche e prove semestrali ed annuali) del cap. 4 delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo, approvate con D.M. 7.7.60, n. 1235, nel testo modificato, per quanto concerne il solo paragrafo h), con il D.M. 31.12.75, n. 10216 e con il D.M. 1.8.83, n. 1902;
- c) nei paragrafi c) (Visite e prove periodiche), d) (Visite e prove giornaliere), e) (Verifiche e prove settimanali), f) (Verifiche e prove mensili) e g) (Verifiche e prove annuali) delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, approvate con il D.M. 16.6.64, n. 1541, nel testo modificato, per quanto concerne il solo paragrafo g), con il D.M. 31.12.75, n. 10215 e con il D.M. 1.8.83, n. 1903;
- d) nei comma da 4.4.1. a 4.4.6. compreso del paragrafo 4.4. (Manutenzione dell'impianto - Verifiche e prove periodiche) delle Norme Tecniche per la costruzione e l'esercizio delle scivole in servizio pubblico, approvate con il D.M. 15.3.82, n. 706.

Si evidenzia inoltre che le Norme approvate con l'allegato D.M. 2.1.1985 non riguardano le funi dei diversi tipi di impianti funicolari aerei e terrestri, salvo per ciò che concerne le modifiche da considerare come variante costruttiva ai sensi del comma 2.1., intendendosi ovviamente le funi stesse comprese fra gli elementi costituenti la linea.

Per quanto riguarda la durata in servizio ed i controlli periodici di tutte le funi di ogni impianto restano quindi in vigore le disposizioni contenute nelle precedenti norme tecniche e, in particolare:

- a) nel comma 3.7.6. e nel paragrafo 3.8. delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie bifune, approvate con D.M. 15.2.1969, n. 815, nel testo modificato con D.M. 12.7.82, n. 1745;

- b) nel paragrafo c) 5°, 6°, 7° e 8° comma del cap. 2 delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo, approvate con D.M. 7.7.1960, n. 1235, nel testo modificato con D.M. 31.12.1975 n. 10215;
- c) nel paragrafo c), 4°, 5°, 6° comma del cap. 2 e nel paragrafo g) ultimo comma del cap. 4 delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, approvate con D.M. 16.6.1964, n. 1541, nel testo modificato con D.M. 8.9.75, n.8901;
- d) nel paragrafo 4.5. delle Norme Tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie, approvate con D.M. 15.3.1982, n. 706.

Tutto ciò premesso si rappresentano qui di seguito le più rilevanti differenze tra le vecchie e le nuove norme, fornendo nel contempo alcuni chiarimenti ed istruzioni per la loro applicazione:

1. - Viene definito al paragrafo 2 il concetto di variante costruttiva, individuando le modifiche da considerare tali e precisando gli adeguamenti alla normativa tecnica in vigore che devono, eventualmente, essere attuati contestualmente alle stesse varianti.

Si richiama al riguardo l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 3, 4° comma del D.P.R. 753/80, la realizzazione di tali varianti è subordinata alla autorizzazione od al nulla osta ai fini della sicurezza di questa Amministrazione; pertanto:

- a) quando le varianti risultino di non rilevante importanza e non prevedono variazioni delle prestazioni dell'impianto o, comunque, quando riguardino elementi costruttivi già noti (ad es. azionamenti elettrici di modello noto, circuiti di sicurezza tipizzati, morsetti di tipo approvato, ecc.), la autorizzazione od il nulla osta tecnico saranno rilasciati direttamente dagli Uffici periferici in indirizzo, previo favorevole esame dei relativi elaborati tecnici di progetto; dei provvedimenti adottati gli Uffici predetti informeranno comunque per conoscenza questa Sede Centrale;
- b) quando le varianti vengano a configurare rilevanti modifiche delle caratteristiche o, comunque, della prestazione dell'impianto e, in ogni caso, quando siano richieste deroghe rispetto alla normativa tecnica in vigore, gli Uffici in indirizzo trasmetteranno, con il proprio motivato parere, i relativi elaborati a questo Ministero che si riserva di decidere intesa se del caso la Commissione per la funicolari aeree e terrestri.

La visita di ricognizione per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, dopo la realizzazione delle varianti, verrà espletata dai funzionari tecnici degli Uffici in indirizzo, salvo che questo Ministero o la Commissione predetta non abbiano ritenuta necessaria la partecipazione di propri rappresentanti.

2. - Al paragrafo 3 viene stabilita, per i singoli tipi di impianti, la durata complessiva della "vita tecnica", ossia l'intervallo continuativo di tempo nel quale, in base all'attuale tecnologia del settore ed a condizione naturalmente che vengano correttamente attuati gli interventi periodici di manutenzione e revisione previsti dalle Norme in argomento, può ragionevolmente presumersi che permangano le iniziali condizioni di sicurezza. Il completo adeguamento degli impianti alla normativa tecnica in vigore viene quindi previsto solo alla scadenza della suddetta "vita", ipotizzandosi che, dopo 30, 40 o 60 anni secondo il tipo d'impianto, esso risulti ormai tecnicamente superato anche sotto il profilo dei criteri di sicurezza.
3. - Quando ricorrano le ipotesi contemplate ai comma 3.5. e 6.3., concernenti la possibilità di utilizzare parti dell'impianto, già rinnovate e modificate nel corso dell'esercizio, anche per una nuova "vita tecnica", il direttore o il responsabile dell'esercizio (o, quando previsto, l'assistente tecnico) deve presentare all'Ufficio periferico MCTC territorialmente competente apposita richiesta, indicando dettagliatamente le parti che intende riutilizzare, la data della loro immissione in servizio, lo stato di conservazione quale risulta da accurati controlli non distruttivi, formulando proposte per l'ulteriore durata in servizio delle stesse parti e dimostrando, in ogni caso, che la sicurezza dell'esercizio è assicurata per tale durata, tenuto conto anche dei riflessi sulle altre parti dell'impianto.

Il predetto Ufficio Periferico riferirà quindi a questo Ministero che si riserva di decidere, intesa se del caso la Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

4. - Vengono individuati al paragrafo 4 gli interventi da espletare, per tutti i tipi di impianti, nelle revisioni speciali quinquennali, del resto già previste per taluni tipi di impianti dalla precedente normativa e viene introdotto, fra l'altro, il principio secondo il quale le operazioni di manutenzione e controllo devono svolgersi sulla base di apposite istruzioni fornite dal costruttore.

Si precisa a quest'ultimo riguardo che tali istruzioni non sono soggette ad approvazione nel loro complesso, bensì solo per quelle parti che vengano eventualmente introdotte, ai sensi dell'art. 102 del DPR 753/80, nel Regolamento d'esercizio dell'impianto; le istruzioni di cui trattasi dovranno però essere depositate presso l'Ufficio periferico MCTC territorialmente competente allo scopo di consentire, se del caso, i riscontri necessari.

Per gli impianti di nuova costruzione le ripetute istruzioni devono essere depositate prima della visita di ricognizione per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio; per gli impianti già in servizio alla data di entrata in vigore delle Norme in argomento, esse, tenuto conto di quanto stabilito al comma 4.5., dovranno essere comunque depositate non oltre la scadenza della prima revisione, speciale o generale, avuto riguardo alle disposizioni dei comma 6.2., 6.4. e 6.5.

5. - In relazione a quanto stabilito ai comma 3.3., 4.9. e 4.10., i direttori o i responsabili dell'esercizio (o, quando previsti, gli assistenti tecnici) devono presentare, agli Uffici periferici MCTC territorialmente competenti, le relazioni conclusive delle operazioni di revisione speciale in tempo utile perché i predetti Uffici possano esaminarle, accertando la completa e corretta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti e valutandone i risultati anche per raffronto con quelli della visita di ricognizione o delle precedenti revisioni o, comunque, delle ultime verifiche e prove alle quali, ai sensi dei DD.MM. 1.8.83, n. 1901, 1902 e 1903, abbiano partecipato funzionari tecnici dei medesimi Uffici.

Questi ultimi, nel caso rilevino discordanze o anomalie nei predetti risultati, potranno richiedere chiarimenti o giustificazioni, ovvero la ripetizione di determinate verifiche e prove o di determinati controlli, formulando se del caso opportune prescrizioni e ove necessario, revocando l'autorizzazione od il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto o, eventualmente, sospendendoli sino all'attuazione delle prescrizioni formulate.

Si precisa inoltre che la partecipazione di funzionari tecnici degli Uffici in indirizzo alle verifiche e prove effettuate dal Direttore o dal responsabile dell'esercizio (o quando previsto dall'assistente tecnico), a conclusione della revisione speciale, è richiesta solo quando la scadenza di tale revisione venga a coincidere con una di quelle stabilite dai DD.MM. 1.8.83 innanzi citati.

6. - Le disposizioni sulle revisioni generali contenute al paragrafo 5 individuano gli interventi da espletare e, in particolare, precisano quando detti interventi debbano comprendere, ed in quale misura, l'adeguamento dell'impianto alla normativa tecnica in vigore all'epoca delle stesse revisioni generali.

A prescindere dalle parti dell'impianto eventualmente sottoposte a varianti, disciplinate dal paragrafo 2, l'adeguamento suddetto viene pertanto ora richiesto:

- a) per quelle parti dell'impianto delle quali si rende necessaria la sostituzione od il rifacimento, nell'ipotesi che le norme in vigore prescrivano materiali o lavorazioni diverse da quelle originariamente adottate;

- b) per le morse ed i morsetti, a collegamento temporaneo o permanente delle funivie bifune e monofune, se non conformi ad uno dei tipi approvati da questa Direzione Generale dopo l'1.1.78, semprechè il direttore di esercizio non preferisca sottoporre la morsa ed il morsetto a nuova approvazione; in tale ipotesi dovrà essere presentato a questa Direzione Generale medesima, tramite l'Ufficio Periferico MCTC territorialmente competente, il progetto completo dell'organo in questione, un esemplare del quale dovrà essere rimesso al CSIF per le necessarie prove di laboratorio;
 - c) per gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici (esclusi solo i motori) ai sensi del comma 5.7.;
 - d) per quelle parti o per quei dispositivi per i quali vengano formulate da questa Direzione Generale prescrizioni di carattere generale, ai fini della sicurezza ed in relazione all'evoluzione della normativa tecnica;
 - e) per tutto ciò che concerne la prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo quanto sia stato disposto, pure in via generale, da questa Amministrazione, in relazione a modifiche intervenute nella relativa normativa.
- 7. -** Per quanto riguarda i controlli non distruttivi su determinati elementi costruttivi, organi meccanici e giunzioni saldate particolarmente importanti ai fini della sicurezza (vedi comma 4.7.), con riserva di eventuali più dettagliate disposizioni, si ritiene intanto di dover adottare i seguenti principi:
- a) per gli impianti di nuova costruzione, le istruzioni del costruttore per la manutenzione (vedi comma 4.2. e 4.3.) devono comprendere la pianificazione dei controlli non distruttivi, con l'indicazione, per ciascuno degli elementi predetti, dei metodi, delle apparecchiature, delle procedure, delle specifiche e dei limiti di difettosità; tale pianificazione deve essere elaborata con l'assistenza di un esperto qualificato di 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC - Pnd);
 - b) per gli impianti già in esercizio, ai sensi del comma 4.5., spetta al Direttore o al responsabile (o, quando previsto, all'assistente tecnico), predisporre la pianificazione suddetta sentito il costruttore dell'impianto od altra casa costruttrice, ma comunque con l'assistenza di un esperto di 3° livello;
 - c) l'espletamento operativo dei controlli non distruttivi deve essere affidato ad un esperto, qualificato di 2° livello dal CIC - Pnd; tale esperto, sulla base delle procedure e delle specifiche stabilite in sede di pianificazione dei controlli, rilascia apposita certificazione con l'indicazione delle prove effettuate e con l'interpretazione dei risultati ai fini della valutazione dell'eventuale grado di difettosità;

- d) il giudizio finale sull'ammissibilità di ogni elemento costruttivo, organo meccanico o giunzione saldata sottoposto a controlli non distruttivi, ossia la decisione di mantenerlo in servizio, di ripararlo o di sostituirlo, spetta comunque al Direttore o al responsabile dell'esercizio (o, quando previsto, all'assistente tecnico), tenuto conto di quanto stabilito nella pianificazione dei controlli stessi e dei relativi risultati nonché, eventualmente, degli ulteriori esami che lo stesso direttore o responsabile (o assistente tecnico) può ritenere necessari.
- 8.** - Quando le operazioni della revisione generale non comprendano interventi di adeguamento tecnico, né varianti costruttive, l'Ufficio periferico della MCTC territorialmente competente, esaminata la relazione presentata ai sensi del comma 5.10. dal Direttore o dal responsabile dell'esercizio (o, quando previsto, dall'assistente tecnico), esprime direttamente il proprio giudizio sull'ammissibilità della relazione stessa, se favorevole, provvede ad espletare la visita di ricognizione per la riapertura dell'impianto al pubblico esercizio (v. comma 5.11.). Comunque dei provvedimenti adottati il predetto Ufficio informa per conoscenza questa Sede Centrale.
- 9.** - Se invece, in relazione a quanto disposto dalle norme in argomento, le operazioni della revisione generale devono comprendere anche interventi di adeguamento tecnico ovvero varianti costruttive, il Direttore o il responsabile dell'esercizio (o, quando previsto, l'assistente tecnico), deve formulare concrete e dettagliate proposte per la realizzazione degli interventi stessi in tempo utile perché, in relazione a quanto stabilito ai commi 3.3. e 5.9., l'Ufficio periferico della MCTC territorialmente competente possa esaminare tempestivamente le proposte stesse e, se del caso, esprimere direttamente al riguardo la propria autorizzazione od il proprio nulla osta tecnico, ovvero riferire a questo Ministero - limitatamente comunque alle parti oggetto di modifiche o di deroghe - secondo che ricorra l'ipotesi a) o la ipotesi b) illustrate al precedente paragrafo 1).

Alla visita di ricognizione per la riapertura dell'impianto al pubblico esercizio provvede direttamente l'Ufficio periferico della MCTC territorialmente competente, salvo il caso che questa Direzione Generale o la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, quando interpellati, non ritengano necessaria la partecipazione di propri rappresentanti.

- 10.** - Le Norme in questione entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 1° maggio 1985; comunque le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 6. stabiliscono i tempi di applicazione delle norme stesse per le principali situazioni che possono ipotizzarsi; situazioni anomale rispetto a quanto previsto dal citato paragrafo potranno essere esaminate caso per caso da questo Ministero.

Si intendono abrogate con la presente tutte le disposizioni sulla materia emanata con precedenti circolari e, nel fare riserva di ulteriori chiarimenti od istruzioni, ove

necessario, si pregano gli Uffici in indirizzo di voler rendere noto il contenuto della presente alle Aziende esercenti impianti funicolari aerei e terrestri ricadenti nella propria Competenza territoriale.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione ed assicurazione.

Roma, 5 febbraio 1985

IL DIRETTORE GENERALE